

TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO**REPUBBLICA ITALIANA****In nome del popolo italiano**

IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^a lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 6 ottobre 2016, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente

SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE

nel procedimento civile in primo grado in materia di previdenza obbligatoria iscritto al n. 28319 del RGAC dell'anno 2015, vertente tra:

, elett.nte domic.to in Roma, Via Michele Mercati n.19, presso l'Avv. Nicola Marotta, rappr.to e difeso dall'Avv. Santa Chindemi - opponente

E

I.N.P.G.I. – Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola”, elett.nte domic.to in Roma, Via Nizza n.35, rappr.to e difeso dall'Avv. Bruno E. Pontecorvo - opposto

DISPOSITIVO

definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:

- a) respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto (n. 4891 del 22/6/2015);
- b) condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposto, delle spese del giudizio, che liquida in €. 20,00 per spese e €. 6.000,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa.

**OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI
SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato il 16/6/2015 l'INPGI adiva questo Ufficio per sentir ingiungere al il pagamento in suo favore della somma di €. 36.336,00 a titolo di contributi omessi dal 8/4/2010 al 31/7/2013 per il lavoratore , comprensivi di somme aggiuntive calcolate fino al 3/3/2014, oltre somme aggiuntive successive e spese.

A fondamento della domanda deduceva che in detto periodo i. , iscritto all'albo dei pubblicisti dal 7/11/91, a quello dei praticanti dal 16/10/2010 ed a quello dei professionisti dal 15 giugno 2012, dipendente del Comune, aveva prestato, peraltro in via esclusiva, attività giornalistica nel relativo ufficio stampa, redigendo comunicati stampa, producendo quotidianamente la rassegna stampa, organizzando conferenza stampa, curando i contatti con gli organi di informazione; attività per la quale, peraltro, il Consiglio dell'ordine dei giornalisti della Sicilia ne aveva deliberato l'iscrizione al registro dei praticanti. Con decreto provvisoriamente esecutivo emesso il 22/6/2015, e notificato il 25/6/2015, il giudice adito provvedeva in conformità.



Con ricorso depositato il 4/8/2015 il C . proponeva qui opposizione perché il decreto fosse dichiarato nullo o comunque revocato, con gradata domanda di riduzione della condanna.

A fondamento della opposizione deduceva:

- a) mancanza di prova scritta del fatto che al fossero state assegnate mansioni di giornalista dal 8/4/2010. Egli era infatti stato trasferito all'Ufficio Stampa del Comune con atto del 8/4/2010 senza indicazione di variazione delle mansioni "istituzionali" di funzionario amministrativo su di lui gravanti quale direttore di sezione amministrativa di Cat. D ex 8^a Q.F.; mancava quindi una formale determinazione di assegnazione di mansioni giornalistiche, né di autorizzazione allo svolgimento delle stesse, da parte del dirigente responsabile dr. Borda; sicchè si doveva ritenere che il Carosi, ove mai avesse svolto mansioni giornalistiche, lo avesse fatto nel suo esclusivo interesse;
- b) il nel periodo in questione, aveva effettivamente svolto mansioni amministrative;
- c) il trasferimento aveva avuto effetto dal 9/4/2013 (?) e non dal 8/4/2013 (?), sicchè la sistemazione contributiva doveva decorrere dal 9/8/2010 (?);
- d) per il mese di luglio 2013 rimarrebbero da pagare solo 25 giorni, in quanto ai fini contributivi si considerano soltanto 26 giorni;
- e) indebita concessione della provvisoria esecutività del decreto, posto che il Comune opponente aveva chiesto ed ottenuto di fare parte del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, sicchè, ai sensi dell'art. 243 bis del d.lgs n.267/2000 tutte le procedure esecutive erano sospese.

Resisteva l'INPGI contestando argomentatamente l'avversa opposizione e chiedendone il rigetto, o in subordine condannarsi comunque il Comune opponente al pagamento della somma richiesta.

La causa, istruita per documenti e mezzi orali, è stata decisa come da dispositivo.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

L'opposizione appare infondata, sicchè va respinta.

La produzione, da parte della difesa attorea, il 29/9/2016, di "relazione" in pari data proveniente dal segretario/direttore generale del Comune, oggi raggiunta da eccezione di tardività, appare inammissibile per il motivo eccepito, a nulla rilevando che la difesa attorea assuma di averla rimessa in Consolle appena ricevuta, trattandosi di una relazione liberamente formata dallo stesso Comune, che quindi ben poteva formarla prima per produrla tempestivamente secondo il codice di rito.

Va osservato, al riguardo, che il documento, pur avendo in assoluta prevalenza la consistenza materiale di una memoria difensiva-nota conclusionale integrativa di quella già presentata dal legale del Comune (peraltro tardivamente rispetto al termine che era stato assegnato a tal fine), tanto che vi si svolgono nuove argomentazioni ed eccezioni difensive ed addirittura vi si propongono domande nuove, cosa che sarebbe comunque chiaramente inammissibile nella fase, ha la



consistenza formale di una relazione rivolta al Legale del Comune, e non al giudice, sicchè va trattato come documento, e non come atto processuale difensivo, con l'ulteriore conseguenza che il giudice non si ritiene neppure tenuto a confutarne specificamente gli argomenti.

Il motivo di opposizione rubricato in espositiva sub a), formalisticamente inteso nel senso di censura volta, ai sensi dell'art. 633 c.p.c., a contestare la sussistenza del requisito della prova scritta riguardo allo svolgimento, da parte di _____, di lavoro giornalistico, appare infondato, posto che il ricorso era suffragato da numerose prove scritte al riguardo, quali la circostanziata denuncia del _____ la mail _____ del 14/9/2012, i comunicati stampa a sigla del _____; a tacere della dichiarazione di credito del direttore generale dell'Inpgi di per sé utile ai fini monitori ai sensi dell'art. 635 c.p.c..

Il motivo di opposizione appare peraltro infondato anche nella sua portata sostanziale, che, basandosi sul fatto, documentato in atti, che l'ordinanza n.22 del 8/4/2010 che dispose il trasferimento del _____ all'Ufficio Stampa del Comune non prevede espressamente che egli avrebbe dovuto ivi svolgere mansioni giornalistiche, e che nessun provvedimento formale gli assegnò tali mansioni, si sostanzia nella tesi per cui l'assegnazione, da parte della pubbliche amministrazioni, di mansioni estranee al profilo professionale di appartenenza non sarebbe a queste giuridicamente riferibile se non in quanto contenuta in un provvedimento formale.

Non risulta esistere, invero, e comunque non è segnalata, l'esistenza di una disposizione di legge che imponga "ad substantiam" la forma scritta per l'esercizio dello "ius variandi" datoriale pubblico quanto alle mansioni; né un principio generale per cui gli atti della p.a. sarebbero a questa riferibili solo in quanto contenuti in un provvedimento formale (ossia scritto). Tantomeno ciò appare sostenibile nel cd. pubblico impiego privatizzato, nel quale gli atti di assegnazione delle mansioni, costituendo atti di gestione del rapporto di lavoro, hanno, ai sensi dell'art.5, co.2, del d.lgs n.165/2001, natura privatistica e sono emessi con i poteri e le capacità del privato datore di lavoro. Ciò vale in particolare per il provvedimento di mutazione delle mansioni, che è regolato dagli artt. 2103 c.c. e dall'art. 52 del d.lgs n.165//2001, che non pongono alcuna regola di forma, d'altronde non ricavabile dal principio civilistico generale, che è nel senso della libertà delle forme salva disposizione contraria.

In secondo luogo, merita osservare come l'art.9 della legge n.150/2000, nel prevedere che le pubbliche amministrazioni possono dotarsi di un Ufficio Stampa "*la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa*" e "*costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti*", i cui componenti non possono, perciò, di regola (per evidenti ragioni di difficile compatibilità della professione esterna con gli obblighi di fedeltà discendenti dal rapporto di lavoro pubblico), esercitare funzioni giornalistiche altrove (co.4) ed i cui profili professionali vanno regolati da area speciale della contrattazione collettiva (co.5) prevede come obbligatorio un modello organizzativo nel quale l'assegnazione stessa del dipendente pubblico all'Ufficio Stampa implica



presuntivamente lo svolgimento di mansioni giornalistiche e perciò richiede l'abilitazione giornalistica e l'iscrizione ad un sistema di classificazione, e quindi di mansionario, speciale.

In tale contesto, appare evidente come l'assegnazione di un dipendente avente qualifica amministrativa ad un Ufficio Stampa, tanto più se priva, come nella specie, di specificazione delle mansioni, implicava di per sé quantomeno presuntivamente l'assegnazione di mansioni giornalistiche, e comunque comportava l'inoperatività del mansionario proprio della qualifica amministrativa di appartenenza in favore di quello proprio del profilo professionale dell'area speciale di applicazione; sicché in nessun caso un lavoratore, come il _____, avente il profilo professionale di direttore di sezione amministrativa, poteva ritenersi assegnatario, sol per tale formale dato, delle relative mansioni una volta trasferito all'Ufficio Stampa del Comune.

In terzo luogo, poiché l'art.1, co.76, della legge n.388/2000, nel ridefinire l'ambito della tutela assicurativa Inpgi, dà rilevanza alla natura giornalistica del rapporto, e non più, come già nell'art. 17 del d.lgs n.503/92, al fatto che il rapporto sia regolato dal CCNLG; e poiché non appare dubbio che la natura giornalistica del rapporto va stabilita in base alla natura giornalistica delle mansioni svolte; non si vede come possa assumere rilevanza, contro i diritti dell'Inpgi, il fatto che il Comune opponente, "contra legem", abbia applicato il proprio dipendente allo svolgimento di mansioni di natura giornalistica astenendosi dal formalizzarle.

L'ultimo aspetto del motivo sub a) va esaminato, per connessione, col motivo sub b), ed appare infondato.

Tutti gli elementi di prova raccolti aventi a base la cognizione concreta dei fatti (teste _____ G.; teste _____ S.; teste _____ G.; denuncia del _____; dichiarazioni stragiudiziali rese agli ispettori da _____ A., _____ S., _____ G., _____ V., _____ E _____ A. : la deposizione del _____ si basa solo sugli atti formali) convergono nel senso che il _____ nel periodo per cui è causa (dal 31/7/2013 egli venne iscritto all'Inpgi essendosi visto formalizzare l'incarico giornalistico come capo ufficio stampa) redigeva comunicati stampa, elaborandoli in base alle esigenze dell'amministrazione; organizzava conferenze stampa e vi prendeva parte attiva, introducendole; realizzava quotidianamente la rassegna stampa del Comune, selezionando gli articoli di interesse per questa; curava i rapporti con gli organi di informazione tenendoli informati sulle iniziative di comunicazione del Comune; faceva sopralluoghi esterni per la raccolta di notizie per la diffusione degli esiti delle sedute del consiglio comunale (_____), il tutto sotto la direzione del responsabile dell'ufficio stampa, dr. _____, riconosciuto dalla stessa difesa del Comune come la persona assegnataria della collaborazione del _____, avente legittimazione a conformare la sua prestazione lavorativa. E che egli, nel periodo in questione, non svolse mai alcuna mansione amministrativa (d'altronde non indicata nemmeno dal Comune).



Consta in atti, in aggiunta, che il [redacted] risulta aver dichiarato stragiudizialmente che l'impiego de' [redacted] nell'Ufficio Stampa iniziò nel 2010 perché egli aveva rappresentato di avere necessità di *"un giornalista dipendente interno, per poterlo avviare ad un percorso di condivisione di esperienza lavorativa, tale da creare il naturale proseguo nella quotidiana attività informativa dei media"*.

Alla luce di tali univoche evidenze, l'assunto di parte opponente per il il [redacted] avrebbe svolto solo mansioni amministrative, e, ove mai ne avesse svolte di giornalistiche, le avrebbe svolte "nel suo esclusivo interesse" appare chiaramente sconfessato: il [redacted], in quell'Ufficio Stampa, fece il giornalista (sulla natura giornalistica delle mansioni sopra descritte basti il richiamo a Cass. 5665/79, 6574/81, 4547/90, 5162/2004) perché era stato richiesto per tale motivo dal responsabile dell'Ufficio, che, titolato a gestire la sua opera, quotidianamente ne diresse le prestazioni giornalistiche, quindi sapendo e volendo e disponendo che egli svolgesse le suddette attività.

Appare infine opportuno chiosare, per mera completezza, nessuna contestazione essendo svolta al riguardo nell'opposizione, che l'assicurazione obbligatoria Inpgi copre, ai sensi dell'art. 76 della legge n.388/2000, anche il lavoro subordinato reso dai pubblicisti, ed il [redacted] lo era dal 1991, sicchè anche sotto tale profilo i presupposti dell'obbligo contributivo risultano integrati.

Il motivo sub c), malgrado appariscenti errori materiali sulle date, fa leva sul fatto che lo svolgimento delle mansioni giornalistiche risalirebbe, secondo il provvedimento di assegnazione, per gli effetti, al 9/4/2010 e non al 8/4/2010. Esso va disatteso sia perché l'unico elemento di prova raccolto sul punto, costituito dalla denuncia del [redacted], riferisce al 8 aprile l'inizio di fatto di esercizio delle mansioni giornalistiche; sia perché non si dà evidenza veruna che la differenza di un giorno comporti conseguenze sulla misura dell'obbligo contributivo, risultante indifferente dal conteggio allegato al ricorso monitorio, peraltro non specificamente contestato secondo l'onere imposto dal rito, (Cass. 10116/2015, 4051/2011, 945/2006; Cass SU n. 761/2002).

Il motivo sub d) risulta poco comprensibile, posto che il carico contributivo di luglio 2013 dipende dall'imponibile contributivo del mese, sul quale non è sollevata alcuna contestazione.

Il motivo sub e) appare infine infondato, perché l'art. 243 bis del d.lgs n.267/2000, quale introdotto dall'art.3, co.1, lett. r) della legge n.213/2012, prevede al comma 4 che le procedure esecutive iniziate sono sospese dalla data di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario (peraltro non prodotta) alla data di approvazione o diniego, e quindi configura una causa di sospensione temporanea delle esecuzioni in corso e non un impedimento alla formazione di titoli esecutivi contro il Comune.

Il decreto opposto merita pertanto piena conferma.

Le spese, liquidate come da dispositivo in base al dm 55/2014, seguono la soccombenza.

Tali i motivi della decisione in epigrafe.



Così deciso in Roma il 6 ottobre 2016

IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)

